



FILCTEM Segreteria Nazionale
segreteria.generale@filctemcgil.it

FLAEI Segreteria Nazionale
nazionale@flaeicisl.org

UILTEC Segreteria Nazionale
segreteria.nazionale@uiltec.it

ITA/PO

enelitalia@pec.enel.it

Oggetto: Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, commi 1-7 ter legge n. 92/2012 e accordi attuativi

Con riferimento alla situazione del personale già in forza ad Enel Produzione ed oggetto di ricollocazione ai sensi dell'accordo 9 maggio 2013 sulla mobilità geografica e professionale ed attualmente in forza presso altre Società del Gruppo non interessate al nuovo piano di art. 4 per il quadriennio 2021 -2024, a richiesta degli interessati sarà oggetto di valutazione la possibilità di rientro su base individuale presso la Società Enel Produzione.

In relazione alle indicazioni INPS che attualmente escludono dall'ambito di applicazione dell'art. 4 dipendenti già titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità, verranno attivate azioni di sensibilizzazione degli Organi competenti per la loro inclusione.

L'Azienda, si impegna a riconoscere, nei confronti dei dipendenti delle società interessate dal nuovo piano di art. 4 che siano titolari di assegno di invalidità definitivo, che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro nella vigenza del piano 2021 -2024 previa sottoscrizione di un verbale individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 cc e dell'art 410 e segg c.p.c., un incentivo all'esodo la cui quantificazione viene effettuata ai sensi dei punti 6.2 e 6.3 dell'accordo quadro in oggetto indicato.

Analogamente l'Azienda si impegna a riconoscere lo stesso trattamento e alle medesime condizioni sopra evidenziate nei confronti delle dipendenti delle società interessate dal nuovo piano di art. 4 che attiveranno la c.d "opzione donna" in forza della disciplina normativa vigente.

Per la quantificazione dell'incentivo all'esodo nei casi sopra indicati si terrà conto della prima data utile di maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipata, previa verifica dell'estratto conto certificativo da consegnare all'azienda da parte dell'interessato.

1/2





Nei casi in cui l'Azienda dovesse disporre un eventuale differimento delle uscite nell'arco della durata del piano comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, verranno corrisposte le mensilità (di cui al punto 6.4 dell'accordo quadro) calcolate in base alla prima data utile di uscita senza apportare riduzioni.

Si conferma infine la disponibilità ad effettuare una verifica monitoraggio periodicamente con cadenza non inferiore al semestre, sull'attuazione dell'accordo anche per valutare eventuali criticità.

In relazione all'evolversi della situazione complessiva, le Parti si riservano di valutare la possibilità di applicare anche ad altre società del Gruppo gli strumenti previsti dall'ordinamento per favorire l'uscita anticipata dei lavoratori verso la pensione.

Distinti saluti.

LEA TARCHIONI

Il Responsabile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lea Tarchioni", is positioned below the printed name and title.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.